

Avviso pubblico

volto alla ricerca di soggetti pubblici o privati per la realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica comunale

mediante la stipula di accordi di collaborazione in forma di Protocolli di Intesa

Il Comune di Mentana

preso atto che, sulla base della Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 28.10.2021, è stato approvato uno schema di Protocollo di intesa per lo sviluppo di una rete di ricarica per la mobilità elettrica cittadina, allegato in calce al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

considerato che

con Determinazione 4 dicembre 2020, n. G14715 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2020, n. 927, la Regione Lazio approvava l'avviso di manifestazione d'interesse per la realizzazione di una infrastruttura di ricarica elettrica, nell'ambito della quale il Comune di Mentana si aggiudicava il contributo di € 25.000,00 per la realizzazione di una stazione di ricarica di tipo "fast",

con questo Avviso pubblico

intende avviare la ricerca di soggetti pubblici o privati disponibili a sostenere, a loro totale cura e spese, la realizzazione di una rete di ricarica cittadina finalizzata alla promozione della mobilità elettrica sostenibile nella città di Mentana,

ai preminenti fini di

- a) perseguire l'interesse pubblico mediante il miglioramento della qualità dell'aria, in quanto la mobilità elettrica può contribuire alla riduzione di emissioni di anidride carbonica (CO₂) nell'atmosfera;
- b) implementare, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 267 del 2000, la mobilità ecosostenibile intracomunale per il tramite del miglioramento, in termini qualitativi e quantitativi, delle postazioni di ricarica destinate ai cittadini, e, più in generale, a tutti gli utenti, che già utilizzano o intenderanno servirsi di mezzi elettrici per i loro spostamenti;
- c) contenere la spesa pubblica ed incrementare le positive forme di collaborazione tra enti pubblici e i soggetti privati in vista del conseguimento di interessi generali e di miglioramento della qualità della vita urbana e di fruibilità dei mezzi tecnologici a minore impatto ambientale;

indice, nei termini che seguono, la ricerca di soggetti privati per la realizzazione di una rete di ricarica nel territorio comunale:

1. Soggetto promotore dell'iniziativa

Il Comune di Mentana assume il ruolo di soggetto promotore degli accordi, da stipularsi nella forma di Protocolli di Intesa con i soggetti privati interessati, secondo il modello allegato al presente Avviso pubblico.

2. Descrizione del progetto di collaborazione

Ad oggi, il Comune di Mentana registra la mancanza di una adeguata infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura e tale carenza rappresenta un ostacolo alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori.

L'Ente ha dunque necessità di avviare azioni volte alla pianificazione e sviluppo di tale infrastruttura di ricarica sul territorio comunale, nella consapevolezza che l'elettricità è un combustibile "pulito", idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico.

Considerate le premesse, l'Ente intende promuovere la realizzazione, a totale cura e spese dei privati, con un cofinanziamento previsto da parte del Comune di € 25.000,00 onnicomprensivi di una rete di ricarica sufficientemente diffusa e articolata sul territorio urbano.

3. Caratteristiche ed elementi essenziali delle domande

Le domande di collaborazione dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1) potranno essere presentate esclusivamente domande di collaborazione tecnica per la realizzazione della rete di ricarica in oggetto, indicando il numero e le specifiche tecniche delle Infrastruttura di Ricarica (IdR) di cui si offre l'installazione e la conseguente gestione, a totale cura e spese del privato, secondo i criteri e nei limiti specificati nel presente Avviso e nell'allegato schema di Protocollo d'Intesa che il soggetto offerente si impegna a sottoscrivere, qualora selezionato;
- 2) le domande di collaborazione dovranno assicurare, ai fini della realizzazione e della gestione degli IdR, il rispetto della pertinente normativa, nazionale e dell'Unione europea, nonché la rispondenza a quanto previsto dai competenti regolamenti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico e degli altri atti regolatori rilevanti;
- 3) l'impegno a rimettersi alle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione circa l'individuazione dei siti da destinare ad "Aree dedicate", comprensive degli IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio, nonché ad ogni altra istruzione riservata all'autonomia decisionale dell'Amministrazione secondo le leggi vigenti, il presente Avviso e il Protocollo d'Intesa ad esso allegato;

4. Consistenza dell'Infrastruttura di Ricarica (IdR)

Il Comune indica provvisoriamente in 6 (di cui almeno 2 di tipo "fast) il numero stimato di IdR per assicurare una idonea copertura del fabbisogno presente e futuro da parte dell'utenza cittadina.

I luoghi definiti dal Comune per l'installazione delle IdR sono:

1. Castechiodato – Via Val di Passa;
2. Parcheggio multipiano Piazza Martiri Delle Foibe;
3. Parcheggio supermercato Via Giolitti;
4. Parcheggio supermercato Via Giolitti (Stazione FAST);

5. Casali di Mentana - Piazza Federico Zeri (Stazione FAST);

6. Parcheggio Via Reatina - Via Monachesi;

7. eventuali altri siti proposti dal Concessionario ed accettati dall'Amministrazione Comunale.

L'Operatore può proporre altri siti aggiuntivi che saranno valutati dall'Amministrazione comunale.

Qualora si registri un elevato interesse da parte degli operatori pubblici o privati alla realizzazione della rete di cui in oggetto, l'Amministrazione si riserva fin d'ora la possibilità di modificare in qualunque momento il numero delle IdR disponibili.

5. Caratteristiche tecniche minime delle Infrastrutture di Ricarica (IdR)

Al fine di assicurare uno standard minimo di qualità e di affidabilità delle IdR che verranno realizzate sul territorio cittadino, l'Amministrazione si riserva fin d'ora di effettuare una valutazione tecnica della soluzione proposta dall'operatore. L'unico vincolo determinato a priori è la presenza di almeno 2 (due) stazioni di ricarica fast (min 50 kW per la ricarica in corrente continua (CC) e 43 kW per la ricarica in corrente alternata (CA) di cui 1 (una) oggetto del finanziamento ricevuto dalla Regione Lazio (€ 25.000,00 onnicomprensivi).

6. Impegni a carico del concessionario

Oltre a quanto già specificato nel Protocollo d'intesa allegato, il soggetto interessato si incarica, con la formulazione della sua domanda e a propria cura e spese, anche a:

- Gestire tutte le IdR da questi installate da remoto, tramite propria piattaforma informatica, garantendo, tuttavia, l'interoperabilità con tutti i fornitori di energia (c.d. *roaming*);
- Provvedere al collegamento con la rete elettrica pubblica, alla manutenzione periodica e alla sorveglianza del predetto collegamento;
- Provvedere a tutti i lavori di ripristino e a tutti gli interventi necessari all'adeguamento delle "Aree dedicate" all'interno del parcheggio e, comunque, di tutti i lavori necessari all'installazione della infrastruttura;
- Provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- Provvedere a tutte le attività di collaudo;
- Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva motivata richiesta dal Comune o laddove sia subentrato un fatto nuovo, imposto dalla legge o da un regolamento fatta eccezione per quelle oggetto di finanziamento pubblico.

7. Impegni a carico del Comune

Il Comune si impegna a quanto specificamente previsto nel Protocollo d'intesa allegato e, in generale, a semplificare, nei termini e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, l'iter amministrativo volto alla realizzazione della rete di ricarica di cui in oggetto.

Il Comune inoltre, cofinanzia l'iniziativa con € 25.000,00 totali quale oggetto del bando Regionale vinto di cui in premessa e finalizzato all'acquisto di almeno 1 (una) colonnina di tipo "fast". A tal

fine si precisa che in virtù del contributo di € 25.000,00 lordo, come sopra rappresentato, ai fini della scelta del soggetto da individuare quale controparte dell'iniziativa di che trattasi, si rimanda ad apposita successiva procedura da stabilirsi in relazione al numero delle manifestazioni d'interesse pervenute in risposta al presente avviso. Si anticipa che il criterio adottato, qualora pervengano più di una manifestazione d'interesse da parte di diversi Operatori Economici, sarà quello dell'Offerta economicamente più vantaggiosa e l'invito sarà rivolto a tutti quanti abbiano manifestato interesse. Il Comune di Mentana si riserva comunque di adottare il medesimo criterio anche qualora pervenga una sola manifestazione d'interesse.

Il Comune, con l'emanazione del presente Avviso e con la stipula degli eventuali Protocolli di intesa a questo conseguenti, non si assume alcun onere economico per la realizzazione della rete stessa.

8. Valutazione delle proposte

A conclusione del presente procedimento, sarà indetta apposita gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a cui saranno invitate tutti i soggetti idonei che avranno inoltrato manifestazione di interesse tramite il presente avviso. La selezione delle offerte avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

1. Per l'esame delle proposte verrà istituita, con specifico atto del Responsabile Dirigenziale del Settore, una commissione esaminatrice, composta da tre dipendenti dell'Amministrazione, che valuterà l'idoneità delle proposte presentate, rispetto alle finalità dell'Amministrazione, e formulerà una graduatoria di merito sulla base dei criteri esposti di seguito.

2. La Commissione disporrà l'affidamento a favore del candidato che abbia presentato l'offerta di maggior valore qualitativo, da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

- Fermo restando il numero minimo di stazioni di ricarica richieste nel presente avviso (6 di cui almeno 2 di tipo "fast"), la qualità complessiva del progetto dal punto di vista tecnico, (ivi compresa la previsione progettuale di installazione di un numero maggiore di stazioni di ricarica "fast" e della gestione delle stesse);
- Eventuale proposta di sponsorizzazione finalizzata alla sostituzione della flotta veicolare comunale con veicoli a basso impatto ambientale;
- Utilizzo di energia da fonti rinnovabili che dovrà comunque essere debitamente certificata;
- minor tempo di concessione;
- minor tempo di realizzazione degli interventi;

3. In caso di coincidenza dei punteggi assegnati, sarà privilegiata la soluzione più vantaggiosa per il Comune, in termini di manutenzione, successiva alla conclusione dell'affidamento.

9. Modalità di partecipazione al presente invito

Le domande di collaborazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.mentana.gov entro il giorno 31.01.2022, all'attenzione dell'Ing. Maurizio Cusano – LL.PP. con indicazione nell'oggetto “**realizzazione di una rete di ricarica per la mobilità elettrica comunale**”.

10. Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Mentana, il 23.12.2021

Per il Comune di Mentana

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. Federico Vittori

(documento firmato digitalmente)

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA

Tra

Comune di Mentana con sede legale Piazza della Repubblica 6, codice fiscale 02447950581 in questo atto rappresentata da XXXXXXXXX in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità **COMUNE**) – da una parte –

e

....., con sede legale in via, Codice Fiscale e Partita IVA, rappresentata da, in qualità di Amministratore Delegato (di seguito più brevemente denominata “**LA CONTROPARTE**”), – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti

infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;

- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di “Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”;
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La “Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi” stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli

Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- la legge 120/2020 all'art 57 "**Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici**" ha disciplinato la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico (bus e taxi elettrici), la logistica, la gestione delle flotte;
- Le parti considerano la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il "**Protocollo**") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

IMPEGNI DELLA CONTROPARTE

La controparte si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle eventuali ulteriori installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

- b) progettare le “Aree dedicate”, composte dall’IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;
- c) richiedere tutte le autorizzazioni necessarie alla installazione di minimo 6 IdR, di cui almeno 2 (due) di tipo “fast” comprensive di quella “fast” cofinanziata dal Comune di Mentana;
- d) almeno 2 (due) IdR dovranno essere di tipo “Fast” (min 50 kW per la ricarica in corrente continua (CC) e 43 kW per la ricarica in corrente alternata (CA)). Una di queste sarà finanziata dal Comune con Euro 25.000,00 onnicomprensivi come derivante dal contributo Regionale del Bando di cui alla Determinazione 4 dicembre 2020, n. G14715 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2020, n. 927;
- e) provvedere alla installazione delle IdR;
- f) esercire e gestire le IdR da remoto tutte le IdR (compresa quella “fast” cofinanziata dal Comune) tramite piattaforma sviluppata dalla controparte medesima garantendo l’interoperabilità con tutti i fornitori di energia (*roaming*);
- g) provvedere al collegamento di tutte le IdR (compresa quella “fast” cofinanziata dal Comune) con la rete elettrica pubblica;
- h) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata all’istallazione delle IdR, necessari per l’installazione della infrastruttura;
- i) mantenere l’Infrastruttura di Ricarica della controparte, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- j) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- k) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- l) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- m) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo, imposto da legge o regolamento;
- n) alla naturale scadenza della presente convenzione l’Amministrazione comunale valuterà la convenienza tecnico-economica affinché tutte le strutture istallate dal Concessionario debbano essere acquisiti alla proprietà del Comune a fronte di un contributo simbolico di euro 1,00.

Resta inteso fin da ora che la stazione “fast” realizzata con il contributo (cofinanziamento) del Comune dovrà rimanere di proprietà dell’Amministrazione.

IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s’impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte della Controparte;
- b) mettere a disposizione a titolo gratuito, le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, in quanto “occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad Infrastruttura di erogazione di pubblici servizi” volti a favorire la mobilità elettrica e di conseguenza il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, nel caso sia certificata l’erogazione di energia proveniente da fonti rinnovabili. (art 57, commi 9 e 10, della legge 120/2020)
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Controparte medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all’art. 2.

Le Parti si impegnano altresì a sviluppare congiuntamente, sulla base di successivi specifici accordi, alcune iniziative sperimentali volte a promuovere la diffusione di mezzi pubblici elettrici, in particolare per la flotta di automezzi comunali e servizi di connettività avanzata, finalizzata all’utilizzo di servizi ad alto valore aggiunto (smart lighting, sicurezza, IoT, ecc..)

DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di _____ anni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o

rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

LOCALIZZAZIONE

I luoghi definiti dal Comune per l'istallazione delle IdR sono:

1. Castechiodato – Via Val di Passa;
2. Parcheggio multipiano Piazza Martiri Delle Foibe;
3. Parcheggio supermercato Via Giolitti;
4. Parcheggio supermercato Via Giolitti (Stazione FAST);
5. Casali di Mentana - Piazza Federico Zeri (Stazione FAST);
6. Parcheggio Via Reatina - Via Monachesi;
7. eventuali altri siti proposti dal Concessionario ed accettati dall'Amministrazione Comunale.

COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

Il Comune partecipa ai costi dell'intera iniziativa unicamente con il contributo di € 25.000,00 onnicomprensivi.

NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che la controparte è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di

utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere dalla Controparte anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo.

LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Tivoli.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico della controparte.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi

Per:

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

Per il Comune:

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

ULTERIORI ACCORDI TRA LE PARTI

.....
.....
.....
.....

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Mentana, ...xx/xx/xxxx....

.....

COMUNE_DI_MENTANA
